

AGEVOLAZIONI

Credito sanificazione 2021: al via la comunicazione all'Agenzia delle Entrate

di **Debora Reverberi**

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Si apre oggi, 4 ottobre, con estensione fino al 4 novembre la finestra temporale per l'invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, ammissibili all'omonimo credito d'imposta introdotto dall'[articolo 32 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis).

La comunicazione, le cui modalità e termini di invio sono definiti con **provvedimento del Direttore delle Entrate n. 191910 del 15.07.2021**, è **adempimento a cui è subordinata la fruizione del credito d'imposta**, in quanto necessario ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma istitutiva in 200 milioni di euro.

L'edizione 2021 del credito d'imposta sanificazione presenta **alcune analogie con il credito ex articolo 125 D.L. 34/2020** (c.d. Decreto Rilancio) che inducono a ritenere applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti sulla previgente normativa contenuti nella [circolare AdE 20/E/2020](#).

Il credito spetta nella **misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**, nel rispetto del duplice limite:

- **euro 60.000 di credito per beneficiario;**
- **200 milioni di euro di spesa complessiva.**

L'ammontare del 30% delle spese sostenute è dunque un **importo teorico da riparametrare alla percentuale massima di credito fruibile**, che verrà determinata dall'Agenzia delle entrate in ragione dei crediti validamente comunicati rispetto al limite di spesa complessivo e **resa nota con apposito provvedimento entro il 12.11.2021**.

Sotto il profilo soggettivo la platea dei beneficiari è molto ampia: il credito spetta a esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti e **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** *“munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast”*, requisito quest'ultimo modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis.

L'ambito oggettivo si caratterizza per il debutto, fra le voci di costo ammissibili, delle **spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali** esercitate dai soggetti beneficiari.

Fra le spese ammissibili è possibile individuare le seguenti categorie:

- **le spese di sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale **e degli strumenti** utilizzati nell'ambito di tali attività;
- **le spese di somministrazione di tamponi** suddette;
- **le spese per l'acquisto di DPI**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- **le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
- **le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza** quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, **incluse le eventuali spese di installazione**;
- **le spese di acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, **ivi incluse le eventuali spese di installazione**

Sotto il profilo temporale le spese devono essere state **“sostenute” nel trimestre giugno-luglio-agosto 2021** e andranno pertanto individuate coi seguenti criteri di imputazione:

- **criterio di competenza** per i soggetti in contabilità ordinaria;
- **criterio di cassa** per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;
- **rilevanza della data di registrazione del documento contabile** per le imprese minori che abbiano optato per l'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#).

Per quanto concerne la fruizione del credito d'imposta l'[articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021](#) prevede esclusivamente **due modalità di utilizzo diretto**:

- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
- **in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate** che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

Ipotizzando dunque che **la percentuale di fruizione venga resa nota con provvedimento delle**

Entrate pubblicato venerdì 12.11.2021, la compensazione sarà possibile a partire da lunedì 15.11.2021 mediante utilizzo del codice tributo da istituirsi *ad hoc*.

Resta ad oggi preclusa la cessione del credito sanificazione 2021 a terzi, nulla prevedendo la norma istitutiva.

Il credito d'imposta sanificazione 2021, per espressa previsione normativa dell'[articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021](#), è **fiscalmente irrilevante** e **la compensazione non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#).